

## DNSH

### Richiesta integrazione:

#### 3. *DNSH*

- 3.1. Considerato che l'intervento previsto ricade tra quelli del PNRR, integrare la documentazione presentata con un documento che illustri la rispondenza ai requisiti DNSH del progetto con particolare riferimento alle indicazioni della *GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE* (ed. DNSH) di cui alla Circolare -MEF n. 32 del 29 dicembre 2021.

### Riscontro

- **Nota metodologica per lo sviluppo della valutazione DNSH**


La valutazione DNSH sul presente progetto, compreso tra le opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sarà sviluppata nelle successive fasi progettuali ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2021/241 - che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, e le regole di erogazione di tale finanziamento - nel rispetto di quanto previsto Articolo 5 "Principi orizzontali", co. 2 che riporta "2. *Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo[1]»*".

Obiettivo del documento è declinare tale principio allo specifico progetto definitivo del "Collegamento ferroviario di Bergamo - Orio al Serio", fornendo gli elementi atti a dimostrare che il progetto contribuisce ad almeno uno degli obiettivi definiti nel Regolamento UE 2020/852 "Tassonomia" e che "non arreca un danno significativo" a nessuno degli altri obiettivi ambientali riportati all'art. 9 (Obiettivi ambientali):

- a) *la mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- b) *l'adattamento ai cambiamenti climatici;*
- c) *l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;*
- d) *la transizione verso un'economia circolare;*
- e) *la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;*
- f) *la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.*

Il documento sarà strutturato prevedendo la valutazione DNSH in conformità a quanto indicato nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)".

Tale documento prevede una analisi delle misure proposte basata sull'albero delle decisioni di seguito riportato



Albero delle decisioni

Una prima valutazione in tal senso è già stata effettuata nel corso del mese di aprile 2021 da Rete Ferroviaria Italiana (*Autovalutazione*<sup>1</sup>), individuando per ognuna delle misure proposte e per ognuno dei 6 obiettivi ambientali una delle seguenti possibili valutazioni:

- A. La misura ha un impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo
- B. La misura risulta sostenere al 100% l'obiettivo
- C. La misura contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo
- D. Nessuna delle opzioni precedenti: la misura richiede una valutazione di fondo per questo obiettivo.

Il documento riporterà quanto previsto per la misura di investimento a cui il progetto in esame afferisce (Misura 1.5 Potenziamento principali nodi metropolitani e direttrici).

La successiva emanazione del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il Regolamento UE 852/2020, ha evidenziato come detta analisi debba essere prevista indicando in primo luogo l'obiettivo ambientale sostenuto in maniera prevalente dal progetto, oggetto di specifico approfondimento nel documento, ed effettuando una contestuale verifica che lo stesso non arrechi danni significativi agli altri cinque obiettivi ambientali.

Tale documento inoltre in Allegato I fissa "i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale" e nello specifico riporta al paragrafo 6.14. Infrastrutture per il trasporto ferroviario i criteri di vaglio applicabili allo specifico progetto

Nel rispetto del sopra indicato documento "Orientamenti tecnici" tale verifica, fulcro della valutazione DNSH, è organizzata in una Parte 1 della Lista di controllo per gli obiettivi per i quali lo score si è posizionato tra la valutazione "A" e "C" ed una eventuale Parte 2 della Lista di controllo per gli obiettivi per i quali è stato individuato lo score "D", ed è quindi necessaria una valutazione di fondo. In entrambe le parti saranno riportati sia la verifica del rispetto del Criterio di Vaglio Tecnico (per le valutazioni comprese da "B" e "D") che i vincoli DNSH (gli elementi di verifica ex ante e quelli ex post indicati nella sopra citata Circolare 32 MEF del 30/12/21) applicabili alla Progettazione Definitiva. Saranno inoltre indicati alcuni elementi tecnici - connessi allo sviluppo progettuale ed alla fase realizzativa - funzionali alla verifica del principio DNSH per i singoli obiettivi (con riferimento alle indicazioni contenute nella Circolare 32 ed alle prescrizioni/indicazioni del Parere di Compatibilità Ambientale emesso con Decreto Interministeriale).

Nella parte 2 della lista di controllo, in aggiunta a tali informazioni saranno individuati alcuni specifici fattori per i quali è previsto in fase realizzativa il monitoraggio dei valori tra la fase Ante Operam,

<sup>1</sup> che ha condotto alla approvazione del PNRR con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021

Corso d'opera e Post Operam finalizzato a verificare/confermare la non sussistenza di un danno significativo per ognuno degli obiettivi ambientali oggetto della valutazione di fondo.

Completerà il documento la scheda prodotta per la Misura di investimento generale a cui il progetto in esame appartiene, trasmessa alla Comunità Europea nel mese di aprile dell'anno in corso, le checklist delle schede tecniche relative all'intervento in oggetto, per quanto applicabili al PD e in conformità a quanto previsto dalla sopra citata Circolare n. 32, ed il Decreto Interministeriale di Compatibilità ambientale (con i relativi Pareri).

[1] *"non arrecare un danno significativo"* è la traduzione italiana del principio riportato nel Regolamento Europeo come *"Do No significant Harm"* il cui acronimo è *DNSH*

[2] Termine con cui si designano in generale sia le riforme che gli investimenti.

[3] In riferimento all'albero delle decisioni l'acronimo RRP intende il Recovery and Resilience Plan cioè un generico piano per la ripresa e la resilienza.